

CTP Caserta 13/11/98 n.696/07/98 sez.VII
TOSAP - Compatibilit  con canone di concessione - Legittimit 

E' legittima la connivenza tra tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone di concessione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'11/6/1998 F.R. ha contestato l'avviso di accertamento relativo alla TOSAP anno 1997 emesso dalla SIRTAP s.r.l., concessionaria del comune di San Tamaro, per occupazione di area del pubblico mercato ortofrutticolo di detto comune. Come primo motivo ha dedotto l'inefficacia dell'accertamento per inesistenza della notifica, non esistendo sulla copia dell'atto, del quale aveva

avuto conoscenza occasionale alcuna data da cui far decorrere il termine per proporre opposizione; come secondo motivo ha disconosciuto il potere impositivo del comune, atteso che il pagamento del canone di concessione per il fabbricato ottenuto in uso e

costruito dall'Ente pubblico era incompatibile con la tassa pretesa, come terzo motivo ha contestato le dimensioni dello stand che era di 50 mq. circa e non di 55 mq. nonch  la tassazione dell'area scoperta circostante che doveva essere tassata al 50% della tariffa, come ultimo motivo sosteneva che non era stata indicata nell'avviso di accertamento la facolt  di usufruire della riduzione del pagamento della

sanzione, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 18/12/1997, n. 473. Si   costituita la SIRTAP s.r.l. depositando comparsa nella quale ha dedotto la palese infondatezza del primo motivo sia perch  la notifica era avvenuta, con raccomandata a.r., la cui ricevuta era stata sottoscritta dal contribuente il 17/3/1998, sia perch , in ogni caso,

la proposizione del ricorso dimostrava il raggiungimento dello scopo dell'atto, in ordine al secondo motivo assumeva la piena compatibilit 

tra canone di concessione e tassa, secondo consolidata giurisprudenza, in base alla diversa natura dei due oneri gravanti sul privato,

quanto al terzo motivo faceva rilevare che la superficie degli stands era stata oggetto di misurazione effettuata dai tecnici comunali e

riportata nell'atto di concessione, mentre per la riduzione della tariffa evidenziava che il beneficio era previsto soltanto per le occupazioni

di carattere temporaneo, in merito all'ultimo motivo assumeva che per le violazioni di natura sostanziale il d.lgs. 462/97 non prevedeva

affatto la riduzione delle sanzioni e che, comunque, la proposizione del ricorso aveva fatto venir meno la possibilit  di ottenere agevolazioni.

Con ordinanza in data 10/7/1998 veniva rigettata istanza di sospensione dell'atto impugnato.

In data 16.10.98 il ricorrente depositava documentazione.
Il ricorso È stato trattato e deciso in camera di consiglio.
Il ricorso È infondato. In ordine al primo motivo si osserva che, a parte la prova documentata fornita dalla SIRTAP s.r.l. in merito alla data della notifica, con esibizione della ricevuta di ritorno firmata dal ricorrente, l'omessa indicazione della suddetta data produce la sola conseguenza di non far decorrere il termine per l'impugnazione, una volta però che questa È stata proposta, il vizio viene sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., avendo l'atto raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. 26/6/1965, n. 1041).
In ordine al secondo motivo si rileva che per dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalente il fatto che il soggetto passivo corrisponda al Comune un canone di concessione per l'uso del banco o di stand all'interno di un mercato comunale, non esime lo stesso dal pagamento della TOSAP, stante la diversa natura e causale delle due entrate e a nulla rilevando che, con il rapporto di concessione, il suolo sia stato sottratto all'uso pubblico (Cass. 11/3/1996, n. 1996, Trib. Trani 22/10/1997, n. 1416). Con recente sentenza n. 253 del 14/1/1931, n. 1175, che la tassa trova applicazione tutte le volte che i mercati siano tenuti su suoli normalmente inclusi nel complesso della viabilità municipale, e non quando abbiano luogo in edifici appositamente attrezzati, perché la tassa de qua trova il suo fondamento nel venir meno, per la collettività e per l'ente che la rappresenta, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobati nel sistema viario. Questa tesi, contenuta già nel ricorso in esame, non può essere condivisa anche perché la decisione riguarda l'interpretazione dell'art. 192 r.d. 1175/31. Detta norma non È infatti riprodotta integralmente nell'art. 38 d.lgs. 15/11/1993, n. 507. La prima norma assoggettava a tassazione "le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura dalle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati...", la seconda "le occupazioni effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province". Già la lettura comparata delle due norme rende inapplicabile alla fattispecie il principio enunciato nella sentenza suindicata. Il legislatore del 1931 sottoponeva a tassazione i mercati pubblici in quanto insistenti su spazi ed aree non precluse all'uso collettivo atteso che l'elencazione di detti mercati dopo quella di strade, corsi e piazze faceva chiaramente intendere che la tassa aveva il presupposto nella comprensione del diritto dei cittadini della fruizione del sistema viario. Il legislatore del 1993 ha invece operato una chiara distinzione tra strade, corsi e piazze e beni appartenenti al demanio, tra i quali vanno inclusi i pubblici mercati attrezzati ai sensi dell'art. 824

c.c. » venuto meno pertanto il presupposto impositivo ancorato alla fruizione del sistema viario da parte dei cittadini, aggiungendosi ad esso l'uso di un bene demaniale comunale o provinciale, che ben può

prescindere dal predetto presupposto, come nel caso dei mercati attrezzati.

Questa interpretazione della norma de qua È avvalorata da precisi ed inequivoci riferimenti legislativi. L'art. 49 del d.lgs. 507/93 esenta dal

pagamento della tassa sicuri di occupazione, tra i quali quelle delle aree cimiteriali (lett. f). Cimiteri e mercati comunali sono soggetti al

regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 c.c. Tra le due categorie di beni esiste perfetta corrispondenza ai fini della loro utilizzazione da parte di privati, atteso che sono esclusi all'uso indiscriminato della collettività e nulla hanno a che vedere con il sistema

viario. Entrambi sono fruibili da parte di singoli cittadini solo col rilascio di una concessione comunale. L'aver l'art. 49 d.lgs. 507/93

esentato dalla tassa soltanto i cimiteri dimostra in modo inequivoco che i mercati vi sono soggetti.

L'art. 3, comma 65 l. 28/12/1995, n. 549 ha dato facoltà a Comuni e Province di ridurre fino al 10% la TOSAP per le aree su cui riscuotono canoni non ricognitori. Questa norma È stata richiamata da entrambe le parti a sostegno delle loro opposte tesi. Ha assunto il

ricorrente che essendo la riduzione prevista per aree soggette al pagamento di canoni non ricognitori, ne deriverebbe che la tassa non sarebbe applicabile per le occupazioni di aree soggette a canoni ricognitivi. La tesi È infondata atteso che È vero il contrario. La previsione di una riduzione della tassa per i beni che già scontano il pagamento di un canone di concessione dimostra che il legislatore ha ritenuto la piena compatibilità tra canone e tassa.

Infine va evidenziato che l'art. 51 d.lgs. 15/12/1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP, ha abolito la tassa de qua a partire dall'1/1/1999

prevedendo all'art. 63 la potestà di comuni e province di assoggettare le occupazioni dei beni indicati nell'art. 38 d.lgs. 507/93 al

pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Trattandosi di canone aggiuntivo a quello di concessione, ne deriva che il legislatore non ha mai posto in dubbio la piena compatibilità tra

tassa e canone di concessione per le occupazioni di aree attrezzate dei mercati comunali. Poiché il secondo dei canoni interpretativi della legge fissato dall'art. 12 delle preleggi È quello di indagare le intenzioni del legislatore e poiché l'esame delle norme suindicate ha

inequivocamente dimostrato la volontà legislativa di ritenere compatibili canone di concessione e tassa, le argomentazioni sul punto del

ricorrente debbono essere rigettate.

Infondato È anche il terzo motivo. Non sussiste alcuna dimostrazione che la superficie occupata fosse inferiore a quella concessa al ricorrente, dopo misurazioni dei tecnici comunali, quanto all'area scoperta È appena il caso di rilevare che la riduzione del 50% È prevista

soltanto per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro

prodotto, oltre che per altre ipotesi, nelle quali non rientra certo quella in esame, disciplinate dall'art. 45 d.lgs. 507/93, comma 3 e segg.

Parimenti infondato È l'ultimo motivo. A partire che la notifica dell'accertamento È avvenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 473/97 e

quindi in ogni caso nell'atto non poteva essere indicata la possibilità di usufruire di definizione agevolata, va rilevato che come

esattamente sostenuto dalla convenuta, l'art. 16 di detto decreto riguarda soltanto il procedimento per irrogazione delle sanzioni e non

per contestazioni riguardanti l'omessa denuncia o l'omesso pagamento del tributo. In tali ipotesi È applicabile l'art. 17 del citato decreto

che dà facoltà all'ente impositore di irrogare le sanzioni senza previa contestazione, contestualmente all'avviso di accertamento.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti tenuto conto della complessità della fattispecie e dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulla risoluzione della problematica sottoposta al vaglio del collegio.

P.Q.M.

rigetta il ricorso, dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.